



COMUNE DI BRIONA

Regione Piemonte – Provincia Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10

Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO CRONOLOGICO PER LA RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT) - ART. 4, L. N. 219/2017.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventidue** del mese di **febbraio** alle ore 18,00 nella sala riunioni presso la sede comunale, regolarmente adunata a norma dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1) BORIANI Maurizio – Sindaco	X	-
2) SACCHI Beatrice – Vicesindaco	-	X
3) MIGLIORINI Lidio – Assessore	X	-
Totali	2	1

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Francesco Lella, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera A) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori intervenuti, il Sig. Maurizio Boriani nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

G.C. n. 10 del 22/02/2018

Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO CRONOLOGICO PER LA RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT) - ART. 4, L. N. 219/2017.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 22/12/2017, n. 219, recante “norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”;

RILEVATO che:

- le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), di cui all'art. 4, L. n. 219/2017, sono l'espressione della volontà di una persona, in condizioni di capacità mentale, a proposito delle terapie che intende o non intende accettare nel caso in cui dovesse trovarsi in condizioni tali da non poter esprimere il proprio consenso o dissenso in merito alle stesse;
- la normativa richiamata stabilisce la possibilità per i Comuni di istituire un Registro presso il quale siano annotate le DAT consegnate all'Ufficiale di stato civile dai residenti;
- il registro è, pertanto, a norma di legge, riservato esclusivamente alle persone residenti nel Comune, maggiorenni e capaci di intendere e volere, ed ha come finalità di consentire a tutti i cittadini che intendano redigere le DAT di usufruire della facoltà di far autenticare le medesime presso gli Uffici comunali;

PRESO ATTO delle indicazioni esplicative fornite dal Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero della Salute, con circolare n. 1 del 08/02/2018, trasmessa tramite la competente Prefettura/UTG, con missiva n. prot. 338, del 14/02/2018;

RITENUTO che l'istituzione del registro cronologico di cui alla normativa citata, come esplicata dalle competenti autorità centrali, e le modalità di erogazione del servizio da parte degli Uffici rientrino fra le disposizioni organizzative dell'attività dell'Ente e, pertanto, nelle competenze della Giunta comunale;

EVIDENZIATO che, in accordo con quanto disposto dall'art. 4, L. cit.:

1. le DAT devono essere redatte in forma scritta e contenere l'eventuale indicazione del “fiduciario”; in tal caso devono essere sottoscritte anche da quest'ultimo;
2. si ritiene che il documento debba essere presentato dal dichiarante, insieme all'eventuale fiduciario, in triplice originale, uno dei quali sarà custodito presso il Comune, uno restituito al dichiarante ed uno al fiduciario, dopo la sottoscrizione alla presenza e vista dell'Ufficiale di stato civile e l'iscrizione nell'apposito registro cronologico;

3. in assenza della nomina del fiduciario, il dichiarante potrà presentare il documento in duplice originale, uno dei quali sarà custodito presso il Comune e l'altro restituito al dichiarante, dopo la sottoscrizione alla presenza e vista dell'Ufficiale di stato civile e l'iscrizione nell'apposito registro cronologico;
4. il documento conservato presso il Comune, o copia del medesimo, possono essere consegnati, a richiesta e per gli usi di legge, esclusivamente: al dichiarante stesso, al fiduciario, all'autorità sanitaria, all'autorità giudiziaria;
5. le dichiarazioni, dopo l'iscrizione nel registro, sono conservate in apposito archivio riservato e prelevate solo a richiesta dei soggetti di cui al periodo precedente;
6. i dati contenuti nella dichiarazione, in quanto considerati sensibili, non sono in nessun caso trattati dal Comune, se non al fine della conservazione del documento, eventualmente anche in formato digitale ove ciò fosse imposto dalla legge, o dell'estrazione di copie, nei termini di cui ai periodi precedenti;
7. la DAT può essere revocata, sostituita o modificata dal dichiarante in qualunque momento:
 - in caso di revoca, il documento originale verrà restituito e l'avvenuta restituzione annotata sul registro cronologico;
 - in caso di sostituzione, il documento originale verrà restituito e l'avvenuta restituzione annotata sul registro cronologico ed al nuovo documento sarà assegnato un nuovo numero cronologico;
 - in caso di modifica, il documento modificativo redatto con le medesime modalità di cui sopra, sarà inserito nel registro cronologico con un proprio numero ed a margine sarà indicato il riferimento al documento originale;
8. tra le modificazioni di cui al precedente periodo è ricompresa anche la nomina successiva, la revoca o la modifica del fiduciario, con le medesime modalità di cui sopra; pertanto l'atto di nomina, revoca o modifica sarà inserito nel registro cronologico con un proprio numero ed a margine sarà indicato il riferimento al documento originale;

DATO ATTO inoltre che:

- il servizio sarà svolto presso i Servizi Demografici, previo appuntamento;
- l'Ufficiale di stato civile non svolgerà in nessun caso alcuna funzione di consulenza o di assistenza alla stesura della DAT, ma si limiterà ad attestare la data della sottoscrizione e l'identità del dichiarante e dell'eventuale fiduciario, quindi gli interessati dovranno presentarsi al medesimo con la dichiarazione già redatta e predisposta in triplice o duplice originale, come sopra descritto, e dotati di documenti di identità in corso di validità;
- il Comune non si assume alcuna responsabilità sulla completezza, ammissibilità e rispondenza delle dichiarazioni alle leggi dello Stato o della Regione, limitandosi ad attestare la sottoscrizione del documento alla presenza e vista dell'Ufficiale di stato civile, eventualmente mediante l'apposizione di specifica timbratura;

RICHIESTO il parere di cui all'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. DI ISTITUIRE il “Registro Cronologico per la raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento sanitario (DAT)”, di cui all’art. 4, comma 7, L. n. 219/2017.
 2. DI DARE indicazione agli Uffici di attivarsi secondo le indicazioni organizzative sopra definite.
 3. DI DARE mandato al Responsabile di servizio competente per l’attuazione della presente deliberazione.
 4. DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, IV comma del D. Lgs. 267/2000.
-

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO (Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/ 2000, n. 267)

Il Responsabile del Servizio Amministrativo esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 22/02/2018 ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì 22/02/2018

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to Rag. Marzia E. Cominola

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione ed il conseguente parere favorevole rilasciato dal competente Responsabile di Servizio,

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione così come dianzi formulata.

SUCCESSIVAMENTE, con distinta votazione, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto delibera di dichiarare la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, u.c. del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000, sussistendo motivi di urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Maurizio Boriani

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Francesco Lella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Lì 08/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Francesco Lella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Francesco Lella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 08/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Francesco Lella
